



Direzione Regionale per i Beni Culturali  
e per il Paesaggio della Puglia



Regione Puglia

 Istituto Centrale  
per il Catalogo  
e la Documentazione  
Ministero per i Beni e le Attività Culturali

# **SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI DELLA PUGLIA**

## **CONVENZIONE**

tra il

**Ministero per i Beni e le Attività Culturali**

*Direzione Regionale per i Beni Culturali e per il Paesaggio della Puglia*

*Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione*

e la

**Regione Puglia**

*Settore Beni Culturali*



## CONVENZIONE

### TRA

**IL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI** (di seguito “**il Ministero**”)  
rappresentato dal Direttore Regionale per i Beni Culturali e il Paesaggio della Puglia, e dal Direttore  
dell'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione dei Beni Culturali,

e

**LA REGIONE PUGLIA** (di seguito, “**la Regione**”)  
rappresentata dal Dirigente del Settore Beni Culturali,

### PREMESSO

- che la catalogazione del patrimonio culturale costituisce lo strumento conoscitivo basilare per il corretto ed efficace espletamento delle funzioni legate al perseguimento degli obiettivi di tutela e conservazione dei beni culturali ed è, al contempo, strumento essenziale di supporto per la gestione e la valorizzazione del patrimonio, immobile e mobile, nel territorio nazionale e regionale, nonché per la promozione e la realizzazione di attività di carattere didattico, divulgativo e di ricerca;
- che l'art. 17 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 stabilisce che il Ministero, le Regioni e gli altri Enti pubblici territoriali curano la catalogazione dei beni culturali loro appartenenti, i cui dati affluiscono al catalogo nazionale dei beni culturali;
- che, secondo quanto previsto dall'art. 149, comma 4, lett. e), D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, il Ministero, tramite l'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (di seguito, “ICCD”), cura, in particolare, la definizione, con la cooperazione delle Regioni, delle metodologie comuni da seguire nelle attività di catalogazione, anche al fine di garantire l'integrazione in rete delle banche dati regionali e la raccolta ed elaborazione dei dati a livello nazionale;
- che, in forza delle disposizioni sopra richiamate, l'ICCD realizza il sistema informativo del catalogo generale nazionale dei beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici, storici e demo-etno-antropologici (di seguito, “il Sistema Informativo Generale”) e le Regioni concorrono attivamente alla costituzione di tale Sistema istituendo, a loro volta, sistemi informativi regionali destinati a porsi in comunicazione con il Sistema Informativo Generale;
- che, in data 1° febbraio 2001, il Ministero e le Regioni hanno raggiunto un accordo generale in materia di catalogazione dei beni culturali, finalizzato a coordinare l'esercizio delle rispettive competenze ed a regolare le attività di interesse comune (di seguito, “l'Accordo”);



- che nell'Accordo si è previsto, tra l'altro, di costituire, presso ogni Regione, un Sistema Informativo Regionale relativo ai beni culturali e ambientali con modalità tali da consentire la comunicazione con il Sistema Informativo Generale;
- che nello stesso Accordo è stata istituita una commissione tecnica paritetica nazionale deputata a svolgere specifiche funzioni di coordinamento in relazione alle attività demandate rispettivamente al Ministero ed alle regioni (di seguito, "la Commissione Tecnica Paritetica Nazionale");
- che, in conformità alle disposizioni di legge e convenzionali sopra richiamate, la Regione ha deciso di realizzare il proprio sistema informativo regionale dei beni culturali e ambientali (di seguito, "il Sistema Informativo Regionale") per assicurare la piena realizzazione e il funzionamento del Sistema Informativo Generale e per incrementare ed integrare in ambito locale gli archivi catalografici, in modo da rispondere alle specifiche esigenze del Ministero, della Regione e di ogni altro soggetto che concorra alla loro costituzione e in particolare delle province, dei Comuni singoli e associati, degli Enti ecclesiastici e religiosi, degli Istituti culturali e di ricerca attivi in ambito locale e di ogni altro eventuale soggetto pubblico e privato;
- che, ai fini sopra indicati, la Regione intende avvalersi dell'esperienza acquisita dal Ministero facendo uso del programma informatico già realizzato per il Sistema Informativo Generale (di seguito, "il Programma Informativo");
- che la direttiva del Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie del 19 dicembre 2003 prevede espressamente la possibilità del riuso da parte delle Pubbliche Amministrazioni dei programmi informatici sviluppati ad hoc per altre amministrazioni;
- che si rende necessario definire tramite apposita convenzione le modalità di realizzazione del Sistema Informativo Regionale, nonché le condizioni e le modalità di riuso da parte della Regione del Programma Informativo elaborato per il Ministero e le modalità di accesso ai dati raccolti nei sistemi informativi elaborati a livello nazionale e regionale, da parte delle Amministrazioni sottoscrittrici della presente Convenzione e di utenti diversi.

**TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI SOPRA COSTITUITE  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Articolo 1**

1. Il Ministero e la Regione concorrono alla costituzione del Sistema Informativo Regionale da realizzarsi in stretta connessione con il Sistema Informativo Generale, attraverso l'integrazione dei dati raccolti sul patrimonio culturale ed ambientale della Regione in un unico ambito informativo, rendendo reciprocamente disponibili i dati raccolti da ciascuna Amministrazione per gli obiettivi istituzionali della tutela, della gestione, della valorizzazione, della promozione del patrimonio regionale.



2. Il Sistema Informativo Regionale costituisce il punto di riferimento in ambito regionale per le attività di catalogazione e documentazione del patrimonio culturale della Regione.

3. Il Ministero e la Regione si impegnano a finanziare le campagne di catalogazione sul territorio regionale, nonché gli adeguamenti tecnologici necessari ad integrare i propri archivi in un medesimo ambito informativo a livello regionale ed a livello nazionale.

## Articolo 2

1. Al fine di contribuire alla realizzazione del Sistema Informativo Regionale, il Ministero mette gratuitamente a disposizione della Regione il proprio Programma Informatico.

2. La Regione si impegna, dal canto suo, a sostenere le spese relative all'implementazione e al funzionamento del Programma Informatico fornito dal Ministero, ivi compresi i costi per l'acquisto degli strumenti tecnologici, la formazione del personale deputato all'utilizzo del Programma Informatico e gli adeguamenti tecnologici necessari ad integrare i propri archivi in un medesimo ambito informativo a livello nazionale.

3. Il Ministero resta pieno ed esclusivo proprietario del Programma Informatico.

4. La Regione si impegna sin d'ora ad utilizzare il Programma Informatico nel rispetto delle norme sulla tutela giuridica dei programmi per elaboratore.

## Articolo 3

1. Il Sistema Informativo Regionale viene costituito nel rispetto e sulla base delle metodologie e degli standard definiti a livello nazionale dall'ICCD con il concorso delle Regioni, in modo tale garantire la validità a livello nazionale dei dati in esso contenuti.

2. Attraverso la costituzione del Sistema Informativo Regionale, la Regione concorre attivamente alla costituzione del Sistema Informativo Generale, garantendo:

- l'allineamento costante delle strutture e dei formati utilizzati alle normative e standard vigenti a livello nazionale;
- l'allineamento dei dati raccolti a livello regionale con quelli contenuti nel Sistema Informativo Generale.

## Articolo 4

1. Il Ministero e la Regione, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto delle indicazioni date dalla Commissione Tecnica Paritetica Nazionale, s'impegnano a promuovere le attività di catalogazione dei beni culturali regionali finalizzate alla tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale regionale attraverso:



- a) la definizione di programmi di catalogazione coordinati sul territorio regionale;
- b) l'incremento, anche attraverso la definizione e attuazione di progetti comuni, delle attività di digitalizzazione degli archivi cartacei esistenti in ambito regionale;
- c) la realizzazione di una carta tecnica dei beni culturali della Regione che utilizzi gli strumenti della georeferenziazione informatica;
- d) la promozione delle attività di formazione del personale addetto alla catalogazione;
- e) l'estensione degli accordi ad ulteriori soggetti coinvolti, quali gli Enti Ecclesiastici, gli Enti Locali, Università ed Istituti di ricerca.

2. Con specifico riferimento a quanto previsto nel precedente punto 1, lettera e), la Regione si impegna altresì a stipulare con la Conferenza Episcopale accordi conformi a quanto stabilito nella presente Convenzione e nell'Accordo del 1° febbraio 2001.

### Articolo 5

1. Il Ministero e la Regione, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 2, conservano ciascuno la piena titolarità dei rispettivi sistemi informativi e dei dati prodotti, nonché l'esclusiva competenza di gestire, definire o integrare le schede di catalogazione ed organizzazione dei relativi dati, nonché la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, a quelle strutturali ed alle innovazioni tecniche relative al sistema.

2. Saranno considerati di proprietà comune i dati prodotti con investimenti e interventi comuni.

3. Al fine di consentire lo scambio dei dati e delle informazioni rispettivamente gestite, il Ministero e la Regione convengono di mantenere, nei limiti previsti dalla legge e dalla presente convenzione, il diritto reciproco di accesso gratuito ai dati catalogati per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

4. Il Ministero rende, conseguentemente, disponibili gratuitamente alla Regione i dati e le notizie contenuti nel catalogo nazionale.

5. La Regione, a sua volta, rende disponibili gratuitamente al Ministero i dati e le notizie contenuti nei propri archivi.

6. Qualsiasi utilizzo dei dati che non sia compreso nelle competenze istituzionali proprie di ciascuna Amministrazione deve essere preventivamente autorizzato; in tali casi, la disponibilità dei dati potrà essere concessa, anche a titolo oneroso, previo accordo tra le stesse Amministrazioni.

7. Nei rapporti con i terzi, le Parti si impegnano ad assicurare l'accesso gratuito ai dati catalogati da parte degli utenti che contribuiscono ad alimentare il sistema dei dati, nonché da parte delle amministrazioni pubbliche che hanno esigenza di conoscere i dati per finalità istituzionali (a titolo esemplificativo, Autorità di Bacino, Agenzia del demanio, Istituto centrale per il restauro, etc.).



## Articolo 6

1. Il Ministero e la Regione s'impegnano a garantire la corretta gestione e il rispetto dei diritti morali e patrimoniali di autore spettanti ai catalogatori, assicurando in particolare:

- la specifica pattuizione, nell'ambito dei contratti conclusi con i catalogatori che non siano dipendenti delle stesse Amministrazioni, di clausole che prevedano la cessione di tutti i diritti patrimoniali relativi alla scheda prodotta a favore dell'Amministrazione committente;
- il riconoscimento al catalogatore del diritto alla paternità dell'opera, che sarà tutelato rendendo visibile nelle schede il nome dell'autore;
- il riconoscimento al catalogatore del diritto all'integrità dell'opera, nei limiti della soggezione al controllo sulla correttezza del contenuto e sul rispetto delle regole di catalogazione, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione committente di apportare modifiche, aggiunte e, ove lo ritenga necessario, rifacimenti e di affidare tale compito a propri funzionari o collaboratori esterni.

2. Nelle convenzioni con i catalogatori sarà altresì previsto che nei casi di integrazione, aggiornamento o rifacimento dei testi e degli elaborati prodotti, accanto al nome del catalogatore potrà figurare anche il nome della persona o delle persone responsabili della nuova stesura. Il catalogatore, qualora non riconosca conforme al proprio testo iniziale la successiva elaborazione dei documenti fatta da altri, potrà richiedere ed ottenere l'esclusione del proprio nome dalla paternità dei documenti stessi).

## Articolo 7

1. Il Ministero e la Regione sono responsabili della validazione dei dati di rispettiva competenza.
2. Spetta all'ICCD la validazione finale dei dati ai fini della costituzione del Sistema Informativo Generale.
3. Le attività di verifica e validazione saranno effettuate sulla base di metodologie e modalità concordate tra il Ministero e la Regione e individuate in riferimento agli standard definiti a livello nazionale.
4. Per quanto attiene al settore lessicale e terminologico, il Ministero e la Regione garantiscono il costante allineamento ai vocabolari e dizionari validati dall'ICCD. A tal fine, i nuovi termini risultanti dall'attività di catalogazione condotta in ambito regionale saranno sottoposti alla validazione dell'ICCD per essere ricompresi nei vocabolari e dizionari diffusi a livello nazionale.
5. Al fine di assicurare la qualità e la validità dei dati raccolti, il Ministero e la Regione s'impegnano, altresì, a garantire i necessari requisiti professionali degli operatori impegnati nelle attività di catalogazione, nonché a garantire l'allineamento dei dati di rispettiva competenza rispetto ad eventuali modifiche e aggiornamenti operati nel tempo sui dati stessi.



## Articolo 8

1. Il Ministero e la Regione si impegnano a promuovere la diffusione in rete dei dati del Sistema Informativo Regionale, fatto salvo il rispetto delle esigenze di tutela per i beni soggetti a rischio.
2. I membri del Tavolo di Coordinamento Tecnico Regionale di cui al successivo art. 11 redigeranno un elenco dei beni soggetti a rischio.
3. Per i beni inseriti nel suddetto elenco dovrà essere garantita la gestione della sicurezza degli accessi in funzione dei diversi profili di utenza.
4. L'elenco di cui al punto 2 potrà essere oggetto di aggiornamenti e integrazioni.

## Articolo 9

Al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di tutela della privacy, il Ministero e la Regione si impegnano a:

- utilizzare il materiale ed i dati raccolti per i fini istituzionali propri;
- rispettare nello svolgimento delle attività contemplate nella presente convenzione la protezione dei dati personali e sensibili;
- osservare le modalità di trattamento dei dati previste dal D.Lgs. n. 196/2003, D.Lgs. n. 42/2004 e dalle altre disposizioni in materia;
- assumersi, una volta in possesso di dati personali e sensibili acquisiti per effetto delle attività previste nella presente convenzione, la responsabilità del trattamento come titolari del trattamento medesimo;
- non consentire ad altri soggetti l'accesso alle banche dati oggetto della presente convenzione, se non nei limiti in essa previsti;
- non divulgare a terzi le informazioni acquisite nell'esercizio delle attività contemplate nella presente convenzione.

## Articolo 10

Al fine di assicurare la tutela della sicurezza dei dati e dei beni, il Ministero e la Regione si impegnano a:

- far svolgere i trattamenti dei dati al proprio personale specificamente incaricato, adottando tutte quelle misure organizzative e di sicurezza imposte dalle vigenti disposizioni relativamente agli standards di sicurezza dei dati, di responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità Garante;
- garantire le condizioni di riservatezza e di sicurezza, anche attraverso la distribuzione di chiavi personalizzate di accesso agli operatori individuati dai responsabili;
- limitare l'accesso alle informazioni relative a beni tutelati (per esempio, localizzazione e condizione giuridica) non sottoposti a specifica sorveglianza da parte di specifiche tipologie di utenti (in particolare da parte dell'utente generico).

*Handwritten signature*



### Articolo 11

Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi descritti nella presente convenzione e in attuazione dell'art. 9 dell'Accordo, allo scopo di definire specifiche modalità attuative, assetti organizzativi ed operativi e per armonizzare gli interventi di catalogazione, è istituito un Tavolo di Coordinamento Tecnico Regionale i cui membri sono:

- il dirigente del Settore Beni Culturali - Regione Puglia;
- il dirigente del Settore Ecologia - Regione Puglia;
- il Direttore dell'ICCD - Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
- il Direttore Regionale per i Beni Culturali e per il Paesaggio della Puglia - Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
- un funzionario esperto per ciascuna Soprintendenza territoriale - Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
- un rappresentante della Conferenza Episcopale della Regione Puglia.

Ciascun membro del Tavolo di Coordinamento Tecnico potrà essere rappresentato da un suo delegato

### Articolo 12

La presente convenzione ha validità triennale, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

ROMA

Data, 9 - LUG. 2007

Per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali:

- il Direttore Regionale per i Beni Culturali e per il Paesaggio della Puglia

Dott. Arch. Ruggero Martines

- il Direttore dell'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione

Dott.ssa Maria Rita Sanzi Di Mino

Per la Regione Puglia

- il Dirigente del Settore Beni Culturali

Dott. Francesco Virgilio